



COMUNE DI DISO

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO PER LA TUTELA ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALI SUL TERRITORIO COMUNALE

*Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29/11/11 di cui costituisce
'allegato A'*

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di promuovere il benessere e la tutela degli animali, favorendo e diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.

Articolo 2 - Principi e finalità

1. Il Comune di Diso, in base all'articolo 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni individuo singolo od associato di provvedere al benessere degli animali presenti sul territorio cittadino, quale strumento che favorisce lo sviluppo della personalità, la convivenza nella diversità e la socializzazione soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia. Il Comune di Diso, in accordo con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, proclamata il 15 ottobre 1978 presso la sede dell'UNESCO a Parigi, e con la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia di Strasburgo del 1987, riconosce alle specie animali non umane diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche. A tal fine la Civica Amministrazione promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative e pubblicazioni intese ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati e delle loro abitudini per una giusta e sana convivenza fra specie umana e fauna urbana.
2. Il Comune di Diso, allo scopo di favorire l'affidamento sia degli animali non patronali che insistono sul proprio territorio, sia di animali che vivono in stato di cattività presso le strutture convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazione mirate, anche in collaborazione con le Associazioni Animaliste di Volontariato Zoofilo ed altri soggetti pubblici e privati, ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.
3. Il Comune di Diso è impegnato attivamente nell'opera di sterilizzazione di tutti i cani del territorio per interrompere drasticamente le nascite e ridurre la popolazione canina randagia.
4. Il Comune di Diso, al fine di favorire la corretta convivenza fra specie umana ed animale, promuove e sostiene iniziative ed interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici ed etologici che interessano le popolazioni animali ivi esistenti.
5. Il Comune di Diso individua nella tutela dei diritti degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
6. Il Comune di Diso, in quanto soggetto pubblico deputato in via generale alla protezione degli animali sul proprio territorio, può a tal fine ricorrere a tutte le risorse disponibili, comprese le associazioni di volontariato, le guardie zoofile o soggetti a tale scopo individuati.

Articolo 3 - Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, nonché l'attuazione

delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Articolo 4 - Definizioni ed ambito di applicazione

1. Ai fini del presente Regolamento, la definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione e non ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o di semilibertà.
2. Le norme di cui al presente Regolamento riguardano tutte le specie di animali che si trovano nel territorio del Comune di Diso.
3. Sono fatte salve le norme contenute nella legislazione speciale.

Articolo 5 - Detenzione di animali

1. Chi tiene un animale dovrà assicurare la sua buona tenuta, averne cura e rispettare tutte le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
2. Gli animali di proprietà e quelli a qualsiasi titolo custoditi dovranno essere accuditi ed alimentati secondo la specie, la razza, l'età e le condizioni di salute. Dovranno essere inoltre fatti visitare e curare da medici veterinari ogniqualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. Il privato cittadino possessore dell'animale e le associazioni animaliste che abbiano in affido gli animali devono impegnarsi a:
 - impedire la proliferazione se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata;
 - informarsi sui metodi più opportuni per il contenimento delle nascite;
 - sterilizzare i felini che lascino vagare liberi sul territorio.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti e/o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle proprie caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.

Articolo 6 - Divieti generali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni normative.
2. E' vietato detenere l'animale in carenti condizioni igienico-sanitarie o fatte salve specifiche necessità di cura e tutela degli animali in maniera difforme alle singole esigenze di ogni specie, anche in caso di custodia temporanea, ogni animale dovrà essere accudito e curato secondo le necessità tipiche della specie.

Articolo 7 - Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.

2. E' vietato a chiunque lasciare liberi o non custodire con le debite cautele cani e/o animali pericolosi di proprietà o di cui si abbia il possesso, la detenzione o la custodia.
3. E' vietato affidare la custodia di animali a persona inesperta od inidonea, ovvero condurli in luoghi inidonei al loro benessere ed alla sicurezza altrui.
4. E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e/o provocare il danneggiamento di cose.

Articolo 8 - Detenzione di cani od altri animali in proprietà confinanti con la pubblica via o con altra proprietà privata

1. Le recinzioni della proprietà privata, confinante con altre strade pubbliche o con altre proprietà private, devono essere costruite e conservate in modo idoneo per evitare che l'animale possa scavalcarle, superarle od oltrepassarle con la testa o possa mordere od arrecare danni a persone ed animali che si trovino dall'altra parte della recinzione.

Articolo 9 - Accesso ai giardini, parchi e pubblici esercizi

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche o di uso pubblico compresi parchi, giardini ed aree verdi attrezzate ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l'infanzia. In oltre è consentito l'accesso alle spiagge o luoghi di balneazione solo nei siti indicati da apposita segnaletica.
2. In tali luoghi i cani vanno tenuti al guinzaglio, di lunghezza non superiore a due metri, nonché anche muniti di apposita museruola per i cani di indole mordace. La museruola deve essere di materiale atossico, adatta alla taglia, alla razza e tale comunque da impedire ai cani di mordere, ma non di bere. Tutti i cuccioli fino ai sei mesi di età non hanno l'obbligo della museruola.
3. E' fatto divieto di introdurre cani, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi. Sono esentati da questo divieto i cani dei non vedenti e gli esercenti che intendano ammettere gli animali, sempre nel rispetto della normativa igienica, purché tale facoltà sia ben pubblicizzata all'ingresso dei locali.

Articolo 10 - Definizione delle sanzioni

Per le violazioni degli obblighi e divieti del presente regolamento sono previste le seguenti sanzioni:

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Minima	Massima
Divieto di abbandono dei cani custoditi nel proprio luogo di residenza o di domicilio	€ 155,00	€ 516,00
Obbligo di applicazione sempre della museruola o del guinzaglio,	€ 50,00	€ 300,00

soprattutto per i cani di grossa taglia sulle aree aperte al pubblico		
Divieto di detenzione dei animali in spazi angusti, privi di acqua e del cibo necessari e non provvedere alla periodica pulizia degli ambiti	€ 50,00	€ 100,00
Obbligo di detenzione di animali, se non alla catena, all'interno di una area delimitata con una rete metallica consistente	€ 50,00	€ 100,00
Divieto di introdurre animali, anche al guinzaglio e con la museruola, in bar, ristoranti, e simili pubblici esercizi e negozi, salvo i casi di cani per non vedenti e salva la facoltà di ammissione esercitata dai gestori degli stessi locali	€ 50,00	€ 100,00

Articolo 11 - Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed anche, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del Codice di Procedura Penale, alle guardie particolari giurate delle Associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute. Inoltre in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza possono vigilare anche altri soggetti ove previsto dalla Legge o da specifiche convenzioni con il Comune.
-